

ZONE A REGOLAMENTO SPECIFICO

REGIONE
TOSCANA



Regione Toscana

Direzione Agricoltura e Sviluppo rurale
Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca
dilettantistica, Pesca in mare

Corpo idrico: Invaso di Bilancino

Estensione: intero invaso

Classificazione: ciprinidi

Comune: Barberino di Mugello

Località: Barberino di Mugello



Caratteristiche

| | | |
|----------------------------------|--|---------------|
| Superficie | 4,887 Km ² | |
| Fondale | Limo, ghiaia | |
| Specie ittiche più comuni | Carpa | Persico trota |
| | Carassio | Luccio |
| | Persico reale | Tinca |
| Accessibilità | Licenza di pesca – tesserino a pagamento | |
| Coordinate centro | N 43°58'38" E 11°15'42" | |

Gestore

F.I.P.S.A.S.

DISCIPLINARE DI PESCA

Art. 1 Esercizio dell'attività

Nella **Z.R.S. 'INVASO DI BILANCINO'** l'attività di pesca può essere esercitata esclusivamente dai pescatori muniti di licenza ed in possesso di un apposito **permesso giornaliero** di accesso oppure di un **tesserino annuale** rilasciato dai soggetti affidatari della gestione, che dovrà essere esibito al personale di vigilanza unitamente alla licenza di pesca stessa ed un documento di identità. Il rilascio del permesso giornaliero e del tesserino annuale è subordinato al pagamento di una quota stabilita dal soggetto gestore in conformità a quanto previsto dagli Indirizzi di Gestione della ZRS. L'accesso è gratuito per i minori di 12 anni, che dovranno essere accompagnati da un maggiorenne, responsabile del comportamento negli atti di pesca, pur restando l'obbligo di ritirare un apposito permesso ai fini della determinazione del numero massimo di frequentatori giornalieri. L'accesso è gratuito per i minori di anni 15 partecipanti ad iniziative didattiche o promozionali, fermo restando l'obbligo della licenza di pesca se dovuta. L'acquisizione del permesso/tesserino di accesso determina l'accettazione del presente Disciplinare da parte del pescatore.

Art. 2 Limitazioni all'accesso

Il numero massimo di frequentatori ammesso per ciascuna giornata all'interno della **Z.R.S. Bilancino** è previsto in n. 500 pescatori. La priorità all'accesso segue l'ordine orario di arrivo.

Art. 3 Luoghi e Mezzi consentiti

La ZRS Bilancino è individuata dalla cartografia allegata al presente disciplinare e comprende tutte le sponde e la superficie acqua dell'invaso ad esclusione delle parti ove è espressamente vietata la pesca. La pesca è consentita con esche naturali ed artificiali mediante l'uso di ami senza ardiglione o con lo stesso schiacciato. È fatto divieto di usare pesce vivo o morto, o parti di esso, come esca.

Pescando da natante di qualsiasi genere o ciambella, si dovrà mantenere una distanza di almeno 50 metri dai tratti di sponda a Divieto di pesca e di 100 m dalle postazioni di carpfishing in corso di utilizzo, senza rivolgere l'azione di pesca verso la sponda stessa.

Deroghe a quanto previsto al presente articolo possono essere ottenute solo in occasione di gare e raduni di pesca previa autorizzazione del soggetto gestore.

L'utilizzo di natante per la pesca è disciplinato dal 'Regolamento per la fruibilità dell'invaso di Bilancino' approvato con Delibera del Consiglio Comunale di Barberino di Mugello n. 71 del 31/07/2003.

Art. 4 Catture

È vietato trattenere il pescato: Il pescatore ha l'obbligo di immettere in acqua il pesce immediatamente dopo la cattura, ad eccezione del siluro (*Silurus glanis*) e di pesci gatto spp., che comunque non potranno essere asportati vivi. La slamatura deve avvenire con mano bagnata. In occasione di gare e raduni di pesca sportiva è consentito ai partecipanti di trattenere il pescato fino alla conclusione della manifestazione, mantenendolo vivo in adeguati contenitori (nasse, vasche).

Art. 5 Tempi e Periodi di Pesca

La pesca è consentita nell'arco di tempo che va da un'ora prima della

levata del sole a un'ora dopo il tramonto. La pesca notturna è consentita solo per carpfishing da riva.

Ai fini della tutela del luccio dal 1 gennaio al 31 marzo è vietata la pesca con esche artificiali.

Art. 6 Disciplina del Carpfishing

- a) Nella ZRS Lago di Bilancino, ai sensi della LR n.7/2005 e del DPRG 54/r/2005, l'esercizio della pesca dilettantistica con la tecnica del carpfishing viene disciplinato dal presente regolamento. Tale tecnica si distingue dalle altre in quanto volta specificamente alla cattura della carpa (*Cyprinus carpio*) e della carpa erbivora (*Ctenopharyngodon idella*) mediante l'utilizzo di lenze piombate prive di galleggiante e con l'utilizzo come esca di sfarinati e/o granaglie.
- b) La pesca a carpfishing può essere praticata in deroga all'orario di cui all'art.5 e con attendamento o riparo notturno. Ogni posto pesca di cui all'art. 3 del DPGR 54/r/2005 può essere utilizzato da un massimo di due pescatori in cooperazione, con posizionamento di non più di una tenda/riparo a pescatore installata entro i 10 m dalla postazione di pesca. La tenda/riparo dovrà essere priva di pavimento.
- c) Nell'esercizio del carpfishing è obbligatorio l'utilizzo del tendifilo sulle lenze calate in acqua.
- d) Lo stesso posto pesca non potrà essere occupato per più di 3 giorni consecutivi (2 notti) dalle stesse persone. L'attività di pesca (posizionamento dell'esca) dovrà essere effettuata ad una distanza da terra sempre inferiore ai 100 m. Ogni postazione non dovrà occupare in larghezza una porzione di lago di ampiezza superiore ai 50 m (25 m a sx e 25 m a dx) e le esche non potranno essere posizionate oltre tale limite. È consentito l'uso di non più di tre canne per pescatore, armate con un solo amo. Il pescatore dovrà essere munito di strumenti atti alla salvaguardia del pescato (per esempio materassino) per un corretto e sicuro rilascio del pesce. È vietata la pesca a galla.
- e) Le pesca a carpfishing è vietata nei i giorni dal 15 maggio al 30 giugno compresi, per il rispetto del periodo di divieto per frega.

Art. 7 Ulteriori divieti

- a) È vietato utilizzare esche diverse da quelle indicate dall' art. 3 del presente disciplinare e dall' art. 2 del DPGR 54/r/2005;
- b) è vietato portare al seguito durante l'esercizio della pesca pesci catturati in altro luogo;
- c) sono fatti salvi tutti gli altri divieti e limiti di prelievo previsti dal D.P.G.R. n. 54/r del 22/08/2005.

Art. 8 Sanzioni

Le violazioni alle presenti disposizioni saranno punite con le sanzioni previste dalla LR 7/2005 e, ove ricorra il caso, dall'art. 40 della L. 154/2016.

Zona a Regolamento Specifico "Invaso di Bilancino"

Legenda

- ZRS Bilancino
- divieti di pesca

